REGOLAMENTO (CEE) N. 772/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76 per quanto riguarda talune modalità relative alla presa in consegna da parte degli acquirenti di carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2584/77 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 338/78 (6), all'atto della presentazione delle domande di acquisto delle carni in questione non è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale ; che in mancanza di disposizioni complementari la mancata costituzione di un deposito cauzionale rischia di provocare degli abusi ; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni per prevenire tali abusi e dare la possibilità a tutti gli acquirenti di rifornirsi nel limite dei quantitativi disponibili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2793/76 è aggiunto il seguente comma :

« Se alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, l'acquirente non ha preso in consegna la merce, esso non può più presentare domande di acquisto nel quadro del presente regolamento. In tal caso, se nel termine suindicato sono state presentate domande d'acquisto per la merce in oggetto da parte di altri acquirenti, queste domande sono considerate presentate contemporaneamente e possono essere accolte nel limite del quantitativo disponibile. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 6.
(5) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.
(6) GU n. L 47 del 18. 2. 1978, pag. 33.